9

P E R

La Regia Abbadìa di Real Valle.

J. M. J.

I Sereniſſimi Re Carlo I. e II. di Angiò , fra le altre, fondarono, e riccamente dotarono l'Abbadìa di *Real Valle*. Una delle leggi appoſte a coteſta fondazione e dotazione fu la ſeguente. *Tam Abbas quam Monachi mittendi ad ipſum Monaſterium , omneſque de cetero in illo vocandi de nullis aliis Nationibus aſſumantur, quam de Regno Franciæ, & Provinciæ, & Forqualquerii Comitatus, abſque noſtra vel noſtrorum in Regno Siciliæ hæredum licentia ſpeciali. Quod ſi contra conditionem hujuſmodi factum fuerit , eo ipſo Poſſeſſiones & bona omnia per Nos ipſos Monaſterio donata pariter & donanda , eorumque dominium ad Nos, & Heredes noſtros plene & libere revertantur.*

Non fu contenta la Curia Romana di far ſua la Collazione della ſudetta Abbadìa, ma la ſpogliò ancora di que' Feudi, che ne formavano la ricca dote , concedendoli a chi meglio le fu in grado. La diede ancora in Commenda. E finalmente unì così il Moniſtero di *Real Valle*, come gli altri due di *Caſanova*, e della *Ferrara* (amendue anche Ciſtercienſi , e di Regia fondazione) a i Ciſtercienſi della Provincia Romana, o ſia Marcheggiana. Non ſolo adunque il Regio Padronato naſcente da i Sacri titoli di Fondazione e di Dotazione fu ſvelto dalla Corona del Regno di Napoli, ed inſieme oppreſſo : ma ecco di più gli ſtrani effetti della fatale unione di que' tre Moniſterj alla Provincia Marcheggiana.

A que' buoni Forastieri non bastò il venire in Regno, e godersi le robe altrui, ma nacque eziandio il piacere di fare un' asprissimo governo de'Cistercienfi Regnicoli, e di estinguerli. Tralasciando le memorie più lontane, fin dal 1718. quattro poveri Cistercienfi Nazionali di Real Valle fecero pervenire fino in Vienna le loro doglianze contro de'Superiori Marcheggiani. Esiste tuttavia la Consulta su di tal ricorso fatta dall' abolito Collateral Consiglio e la Cedola data fuori nel 1730. dall'Imp. Carlo VI. In essa fra le altre providenze si legge questa. *Y en intelligencia de todo comprehendiendose, como Vos, y el Collateral lo comprehendeis, que la condicion puesta en la fundacion del dicho Monasterio, de que unicamente deban ser Franceses, y Provenzales los Religiosos que debiessen componer a quella Comunidad, es impracticable; He venido en derogar (como derogo) como Patrono de dicha Real Fundacion la condicion riferida, y en mandare, que con el Colateral deis las providencias, y ordenes que convengan, para que en lugar de los Religiosos Franceses, y Provenzales sean en adelante substituidos los Regnicolos de esse Reyno, y otros Subditos mios CON TOTAL EXCLUSION PARA SIEMPRE DE LOS ESTRANGEROS. Lo qual hareis entender con el Collateral assimismo al General de la Religion Cisterciense, para que sepa, que en consequencia de esta mi Soberana Real Resolucion no seran admitidos en el mencionado Monasterio de Real Valle Religiosos, que no sean Napolitanos, y subditos mios.*

Egli è ben da maravigliare, che dopo una così chiara Sovrana Risoluzione tuttavia i Cistercienfi Marcheggiani avessero proseguito a governare i suddetti tre

Mo-

Monisteri. Ma supera ogni maraviglia il vedere, che lo stesso sia avvenuto, e tuttavia avvenga dopo la fortunatissima Epoca del 1734. dalla quale l'Augustissimo Re Cattolico e con replicati officj presso la Corte di Roma, e con frequenti ordini a i Presidi delle Provincie ha voluto, che que' tre Monisteri fossero abitati da Nazionali, allontanandone i Forastieri. Anzi v'ha di più. Era in Fossanova il Noviziato de' Cisterciensi, il quale per la sua vicinanza potea invitare qualche Nazionale a vestir quell'abito. Da più anni trovasi questo Noviziato dismesso, e così tolta la commodità a i Nostri di monacarsi. In tal maniera non ci saranno più Cisterciensi Nazionali, e così que' tre Monisteri, che ora i Marcheggiani godono per usurpazione, goderanno in appresso per necessità. Di fatti tutt' i Cisterciensi Nazionali de' suddetti tre Monisteri non sono più di quattro. Nè altronde, che da questa scarsezza di numero di Nazionali nacque la risoluzione presa dalla Real Camera di S. Chiara nel mese di Aprile del passato anno 1762. Fu quivi chiesto l'*Exequatur* ad un Breve Pontificio favorevole a i Marcheggiani, e contrario a i Nazionali. Il parere di quell'augusto Senato fu *Exequatur donec aliter, & fiat Consultatio S. M.*

La Consulta umiliata al Sovrano fu, che per liberare que'tre Monisteri dal governo degli stranieri si dovessero essi unire al Monistero del Sagittario, e di tutti e quattro formare una *Custodia* indipendente dalla Provincia Marcheggiana, a tenore anche delle risoluzioni già prese prima da S. M. C.

Essendosi intanto nelle debite forme reintegrato alla Real Corona il Padronato di Real Valle, si degnò S. M.

S. M. di conferire l'Abbadìa al Canonico D. Michele d'Andrea, il quale avendo trovato in quel Monistero il P. Abate Radi, ed altri Marcheggiani, ha sofferto e soffre da i medesimi ostinate liti. Il miglior corpo delle rendite che abbia quella Badìa è il Diritto delle Decime. Trovavasi questo dato in affitto agli stessi Marcheggiani per duc. 434. ed aveano essi di già indotto il Regio Economo a confermarglielo per l'istesso estaglio. Opera fu del Canonico d'Andrea d'ottenere in giudizio, che vi si accendesse la candela, nella qual maniera, malgrado le opposizioni de' Cistercienſi Marcheggiani, l'estaglio è cresciuto a più di ducati novecento.

De' sudetti ducati 434. gli stessi Marcheggiani ne riteneano, non si sa per qual titolo, annui 200. ed ebbero il modo d'indurre lo stesso Regio Econonomo a permetter loro una tal ritenzione per l'anno 1761. Ma avendone avuta notizia il Canonico d'Andrea ne umiliò le sue suppliche a S. M., ed ottenne Real dispaccio de' 3. Decembre 1761. col quale il Cappellan Maggiore ebbe il comando *di far sentire all'Economo Regio, che per gl' interessi dell' Abadia, e per qualunque altra cosa potesse in quella occorrere, non innovasse cosa alcuna senza il preciso ordine ed intelligenza di esso Cappellan Maggiore, e dell' Eletto Abbate Canonico d'Andrea* (1).

Vedendo essi troncata la facile strada, che prima aveano incontrata nell'Economo Regio, comparvero nella Curia del Cappellano Maggiore, e quivi *partibus non citatis*, ma non udito l'eletto Abbate, ottennero decreto pe'l pagamento de' suddetti ducati 200. per l'anno 1762.

L'u-

(1) *Fol.* 8. & 9.

L'unico sostegno d'un tal decreto è: *Visis Instrumento anni* 1749. e di questo Istrumento si parlerà innanzi. L'eletto Abbate si gravò di un tal decreto, e fra le altre cose dedusse, che trattandosi d'imporre un peso ad una Badìa di Regio padronato, sembrava convenevole, doversi prima udire l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio. Ma niun conto tenendosi di questa, e di altre eccezioni fu il decreto confermato. Anzi fu la Curia del Cappellano Maggiore cotanto propizia a i Marcheggiani, ch' essendosi chiesto il Giudice di appellazione, perchè inteso l'Avvocato Fiscale rivedesse il decreto, ella consigliò affermativamente pe 'l Giudice d'appellazione, e negativamente per l'intervento dell'Avvocato Fiscale. Ma lo stesso degnissimo Giudice di appellazione già destinato da S.M. conoscendo più che necessario un tale intervento, il rappresentò a S. M. e fu il di lui parere approvato.

ECco adunque lo stato della controversia, per la cui maggior chiarezza, si è creduta non disdicevole la prevenzione de' narrati fatti. Il dottissimo e giustissimo insieme Signor Avvocato Fiscale dee spiegar la sua istanza o uniforme, o contraria all'interposto decreto.

E chi mai potrà temerla uniforme ad un decreto evidentemente nullo? Nelle cause, in cui *directe*, *vel indirecte*, *vel quocunque modo* prende interesse il Regio Fisco, deve il di lui Avvocato *semel*, *bis*, *& iterum audiri*, pena la nullità del decreto.

Item mandat Regia Majestas, quod in causis in quibus tangitur interesse Regii Fisci, non possit aliquo modo procedi non requisito Advocato, seu procuratore Regii Fisci

Fiſci, in quibus cauſis idem Advocatus, ſeu patronus Regii Fiſci ſemel, bis, & iterum audiri debeat (1)
Sententias de rebus Fiſcum noſtrum tangentibus in noſtro Conſilio, Cameraque Summariae, vel alibi promulgatas, Fiſcali Advocato, Procuratoreque noſtris in juribus non auditis, nullas invalidaſque eſſe decernimus. Sancimus in poſterum perpetuo, ut nullus Judex cujuſcumque fori extiterit, in cauſa qua directe vel indirecte, vel quocunque modo de Fiſci intereſſe agatur, ſive ea civilis, ſive criminalis, vel mixta fuerit, ad definitionem prolationemque ſententiae, vel ad aliquos actus Fiſci juribus praejudicantes, procedere valeat, niſi prius Advocatum procuratoremque Fiſcales jura Fiſci proponentes audierit. Cui ſanctioni ſi judex non paruerit, ejus ſententiam ipſo jure nullam, proceſſuſque & acta cauſae ejuſdem nullius momenti roboriſque eſſe ſtatuimus (2)

Non diremo, che la neceſſità dell' intervento dell' Avvocato Fiſcale è ſtata di già dichiarata con un Sovrano Reſcritto, il che ſolo baſterebbe. Diremo bensì, che i Marcheggiani pretendono, che un' Abbadìa d' innegabile Regio Padronato corriſponda a loro annui ducati 200. in perpetuo. E dovendoſi queſti trarre dalle rendite di que'fondi, che i noſtri Sereniſſimi Sovrani le han dati in dote, vengono i medeſimi fondi a farſi perpetui debitori di queſto peſo. O che i Marcheggiani ne producano, o non ne producano la Regia Conceſſione, non era egli più che manifeſto, ed in oltre uniforme alla pratica mille volte uſata dalla ſteſſa Curia del Cappellano Maggiore, il doverſi udire Colui, che ſoſtiene le ragioni del Fiſco? Forſe

(1) *Pragm. XVI. de O. P. C.*
(2) *Pragm. XXXVI. de O. S. R. C.*

Forse i Regj Padronati, e le di loro rendite non sono parte riguardevolissima del Real Patrimonio?

Ma v'era di più. In Real Valle le fabriche son rovinose, la Chiesa è sprovveduta di arredi ed utensili sacri, e tutto ha bisogno di riparazione. Cotesta supina, ed inescusabile negligenza de' Marcheggiani è stata emendata dalla pietà del Rè N. S. il quale ha comandato, che le rendite, che si raccolgono, pendente il possesso, che tuttavia dee prendere il Canonico d' Andrea, impieghinsi nelle suddette urgenti necessità. Come dunque toglierle alla esecuzione di un così commendevole comando, e rivolgerle a pagare i pretesi ducati 200. senza neppur sentire Chi specialmente cura l' esatta osservanza de' Reali comandi?

Posta la notoria nullità del decreto, noi fuori del bisogno n' esamineremo tuttavia l' ingiustizia, dimostrando

I. Che anche sulla falsa idea de' Marcheggiani di trattarsi tuttavia di un'Abbadìa Commendatizia, manchi a loro e titolo, e qualunque altra ragione di pretendere i suddetti ducati 200.

II. Trattandosi d' un'Abbadìa di Regio Padronato, cada qualunque pretensione, che non abbia la Concessione del Principe.

I.

Quando anche la nostra Abbadìa sia Commendatizia, pure manca a i Marcheggiani, e titolo, e qualunque altra ragione da pretendere i duc. 200.

POichè i Marcheggiani agiscono contro la nostra Abbadìa, come se tuttavia fosse di Pontificia Collazione, e non ancora reintegrata al Regio Padronato, uopo egli è, anche su di una così falsa ipotesi, disingannarli. L'appoggio della loro pretensione e del decreto a loro favorevole è un' Istrumento de' 22. Marzo del 1749. In questo si legge, che Monsignor Codogni a 6. Settembre 1740. (nel qual tempo egli non era ancora Abbate di Real Valle) avea costituito suo procuratore colla facoltà di sostituire D. Antonio Cibelli. Costui sostituisce D. Gerardo Volpe ad esigere i frutti della Grancia di S. Angelo in Frigillo, ed a qualunque specie di liti. Queste e non altre furono le facoltà communicate a D. Gerardo Volpe non prima del dì 22. Marzo 1749. E pure un sì fatto procuratore a 3. Marzo 1749. (cioè 19. giorni prima di ricevere le suddette facoltà) affitta a i Marcheggiani il diritto delle decime di Real Valle, qual facoltà egli non avea giammai ricevuta, ed

in

in oltre dice essere stato antico solito, che degli annui ducati 434. i Marcheggiani ne ritenessero 200., per assegnamento fatto a loro dagli Antecessori Commendatarj.

Diasi quel peso, che si voglia a cotesta assertiva fatta in un Istrumento stipulato per altra cagione, e da un Procuratore, il qual non avea la specifica facoltà nè di fare quello affitto, nè di pronunciare quell' assertiva; altro i Marcheggiani vantar non potrebbono, che un'azione personale contro il Commendatario di quel tempo. Ma non sarebbe a loro lecito di certo inquietare i Commendatarj successori, ancorchè Provvisti dalla Curia Romana, giacchè questi non sono eredi de' loro Antecessori, anzi secondo l' insegnamento de' Canonisti *non succedunt, nisi per prædecessoris annihilationem*.

La maggior forza adunque di quel malconcio Istrumento, e di quanti altri pagamenti si dican fatti, consisterà, se pure il può, in obbligare gli Abbati che li fecero, ma non mai l'Abbadia. Personale potette essere un tale obbligo, e non già reale, giacchè troppo si sa, che ad imporre un peso perpetuo a' beni di qualunque si voglia Beneficio, si richiede l' Assenso Pontificio munito del Regio *Exequatur*.

Ma di grazia, questo Pontificio Assenso, il qual già manca, avrebbe mai potuto ottenersi? Fingiamo, che ora si potesse chiedere dalla Curia Romana, e che per impetrarlo si esponga, siccome sempre si deve, il vero, cioè, che Marcheggiani in Real Valle non sono più che cinque, e che, oltre delle rendite a noi ignote, godono ann. duc. 854. provenienti da diversi indubitati fondi. Si sappia altronde lo stato così materiale

 co-

come formale, in cui essi han tenuta, e tengono la Chiesa e il Monistero, sicchè si conosca, non in altro uso, che per il loro vitto e vestito spendersi i sudetti ann. duc. 854. oltre di quelli, che non ancora sono a nostra notizia pervenuti. Chi potrebbe mai immaginare, che la Curia Romana in un tale stato di cose possa gravar una non ricca Abbadìa di ann. duc. 200. unicamente per farli godere a cinque Marcheggiani, e somministrar loro nuova materia di lusso, e di altre cose simili, che tanto sono contrarie alla vita Regolare? Nell'istessa nostra Capitale, ove il vitto è assai più caro, che in Real Valle ed in tutto il distretto di Nocera, egli è anzichè largo assegnamento quello d'annui duc. cinquanta per ciascheduno de' Convittori di Monisteri assai più riguardevoli. E pure in Real Valle cinque Marcheggiani pe 'l solo loro mantenimento hanno a spendere annui duc. 854.

Osterebbe ad un tale Assenso il Concilio Lateranese celebrato nel 1514. il qual distingue le Commende aventi Mensa comune, e quelle che han la Mensa Conventuale divisa dalla Mensa Abbaziale. Nelle prime prescrive, che il Commendatario debba dare a' Monaci la terza parte de' frutti. Nelle seconde la quarta, da impiegarsi *pro instauratione fabricæ*, *seu pro ornamentis*, *vestibus*, *paramentis emendis sarciendisque*, *aut pauperum alimonia*, *aut substentatione*, *UT MAJOR EXIGET*, *AC SUADEBIT NECESSITAS* (1). Quando a i Marcheggiani piaccia di far Mensa comune, con mettere insieme le rendite loro, e quelle dell' Abbate, pur sarebbe costui prontissimo ad ubbidire alla disposizione del

[1] *Van-Espen Part.*I. *Tit.*31. *n.* 31.

del Concilio, e dar loro la terza parte di tutti i frutti. Volendo poi essi proseguire colla distinzione delle Mense, che già sono in Real Valle, con qual fronte potrebbono essi chiedere la terza parte de' frutti *pro instauratione fabricæ, ornamentis, vestibus, paramentis etc.* quando essi niuna di coteste cose han curata giammai? Si aggiugne, che ben poteano, e posson curarla co i soli duc. 854. che aveano ed hanno di rendite, se l' abuso, che di questi si fa, non li togliesse all' uso, che se n' ha a fare.

Osterebbe molto più del Concilio Lateranese la Bolla *Superna* fatta da Gregorio XIII. appunto per l'Ordine Cisterciense *ut securius ipsis Monachis ac Monasterio de proventibus annuis cautum sit*, le cui parole opportunissime al nostro caso son le seguenti. *Ubi non fuerit, instituatur Mensa monachalis, ab Abbatiali Mensa distincta, & separata cum annuis fructibus reditibus, & proventibus juxta Monasteriorum ipsorum facultates competentibus & honestis, pro sufficienti Conventus & Monachorum, aliorumque Religiosorum ejusdem Ordinis numero, in unoquoque ex ipsis Monasteriis per ipsos Generalem, & cæteros Ordinis ipsius Superiores, aut eorum Vicarios ordinandos: quam quidem Mensam, quia etiam ædificiorum, & locorum ad disciplinæ monasticæ observationem pertinentium, scilicet templorum, ornamentorum, jocalium, librorum Ecclesiasticorum, dormitorii, refectorii, aliorumque locorum regularium nec non Monasteriorum clausuræ necessariis, & ordinariis reparationibus faciendis obligatam & adstrictam esse volumus, ut in ea instituenda expensarum annuarum ad hæc necessariarum ratio habeatur statuimus, & mandamus* (1). Ecco la necessità della Mensa Monacale,

(1) *Apud eumd. ibid. n. 91.*

cale, e delle considerazioni da tenersi nello istituirla. Se i nostri Marcheggiani con ann. duc. 854. certi l'abbiano più che sufficiente a tutti i bisogni esposti nella Bolla: e se per contrario essi abbian rivolta questa rendita a quanto la Bolla prescrive, il giudicherà chi dee. Ognuno però potrà discernere, che trovandosi in Real Valle una così pingue Mensa Monacale, ed in conseguenza esattamente eseguita la Bolla di Gregorio XIII. la stessa Curia Romana oggidì non permetterebbe che se le aggiugnessero senza niuna necessità altri duc. 200. i quali dovrebbonsi togliere alla scarsa Mensa Abbaziale.

Se le cose finora dette non possono negarsi, negare eziandio non si potrà, che manchi a'Marcheggiani il titolo, e qualunque altra ragione di chiedere i sudetti duc.200. Mancando a loro il titolo, giovar non potrebbe il possesso, quando pur vi fosse. Poggia questo allegato possesso sovra i due pagamenti fatti dall'Economo Regio, de' quali di sovra si è parlato, e sovra due o tre altri, che si producono, non più antichi però dell'anno 1719. Ma convien ricordarsi, che da un secolo e più i Provvisti Pontificj della nostra Abbadia sono stati sempre o in Roma, o in altra lontana parte, ove per mezzo de'loro Procuratori altro non han fatto, che riscuoterne quelle rendite, che han potuto, senza brigarsi di sapere quali annue rendite godessero i Marcheggiani, e l'uso che ne han fatto. Taluno d'essi di coscienza più tenera ricevendo di lontano le querele de' Marcheggiani, i quali esponeano, ora esser la Chiesa, o 'l Monistero cadente, ora la mancanza de' sacri arredi, ora altro loro urgente bisogno, credettero giusto dovergli accordare qualche soccorso, destinandolo ad un certo uso. Nell' istesso opposto Istrumento dell'anno 1749. si legge, rite-

tenerſi da i Marcheggiani annui duc. 200. *per quelli convertire e ſpendere ogni anno*, *o alla Ven. Chieſa*, *o al detto Ven. Moniſtero*. Si aggiugne, ciò farſi *pe 'l grande amore*, *che gli Abbati pro tempore hanno avuto verſo detto Ven. Moniſtero*. In primo luogo adunque niuno degli Abbati confeſsò o potea confeſſare, che queſto foſſe un debito perpetuo, ma bensì una ſovvenzione di quando in quando dettata dall'affetto, ch' eſſi nudrivan per Real Valle. In ſecondo luogo i 200. duc. non furon giammai dati a i Marcheggiani, ma a quella Chieſa, o a quel Moniſtero di Real Valle, che per non averli mai ricevuti, ſono ora in rovina, e ſprovveduti di tutto. Quindi il falſo poſſeſſo, che ſi allega, altro non dimoſtra, che il coſtante deſiderio, che i Marcheggiani hanno di fare di queſti 200. duc. quell'abuſo iſteſſo, che ne han fatto in quelle poche volte, in cui li han ricevuti.

Del rimanente ſi sa, che i Ciſtercienſi nel XVI. Secolo uſcirono di Real Valle, e che per opera del Card. di Chiaravalle loro Generale vi tornarono nell' anno 69. di quel Secolo: Indi nell' anno ſeguente da Proſpero Geſualdo Abbate Commendatario di quel tempo ebbero l'aſſegnamento di 38. mogg. di terreno dell' Abbadia, le quali nel 1587. erano di già pervenute a 90. Confeſſarono coteſto aſſegnamento gli ſteſſi Ciſtercienſi con un pubblico Iſtrumento de' 17. Agoſto del ſudetto anno 1587. innanzi al Dottor Pompeo Roggiero, il quale fu dal Governo di quel tempo deſtinato a formare la Pianta della noſtra Abbadia (1). Nè eſſi allora chieſero, nè l'Abbate Geſualdo ſognò di deſtinargli

(1) *Acta Redintegrationis Bonorum & Inventarii ipſorum Abbatiæ Regalis Vallis fol.* 13.

gli questi annui duc. 200., il cui solito oggi si allega. E se di questi non si fè motto, quando i Cisterciensi avean la rendita di sole 90.moggia di terreno, si averà lo spirito di chiederli ora ch' essi han la rendita di moggia 146., la qual perviene ad annui duc. 854., fuori dell' altra, che non ancora si è liquidata; ed ora che si sa, dovere per effetto della diloro negligenza l'odierno Abbate riparar la Chiesa, e 'l Monistero, e provvederli del bisognevole che manca?

Ragionevolmente adunque torniamo a dire, che mancando a i Marcheggiani il titolo, niente gli giovi l'interrotta esazione in qualche anno da loro fatta. Anzi quando anche fossimo nel caso non già di una interrotta esazione, ma di un continuato possesso, pure un tal possesso, posta la mancanza del titolo, non sarebbe più di un precario, o di un atto facultativo, giacchè altro legittimo cominciamento non si può allegare. *Non enim ratio obtinendæ possessionis, sed origo nanciscendæ exquirenda est* (1). Non merita il legittimo nome di possesso, un'atto, che non è più di una mera detenzione, e la di cui legittima origine si ignora. Ora però gli stessi Marcheggiani ci tolgon d'ogni impaccio, poichè ci fan sapere, essersi taluno de' passati Commendatarj mosso a dargli annui ducati 200. *pe 'l grande amore che portava al Monistero*. Cotesto *grande amore*, siccome si estinse colla morte del Concedente, così nato era in lui per effetto delle preghiere fattegli da i Marcheggiani. Talvolta queste preghiere ottennero il loro fine, e tal altra restaron vane. Mettiamo però, che siano state sempre efficaci, esse non costituiranno più di un precario. *Habere*

(1) *L. 6. D. de Adquir. vel Amitt. possess.*

bere precario videtur, qui possessionem corporis, vel juris adeptus est hac solummodo causa, quod preces adhibuit, & impetravit (1).

E se non altro, che questo è il titolo o di una interrotta esazione, o di qualsivoglia possesso, prodotto dagli stessi Marcheggiani, e citato nel Decreto ad essi favorevole *Viso instrumento anni* 1749. egli è sconcia cosa, il nominar giudizio possessorio, e chieder manutenzione. Senza dilungarci recheremo la pratica dal S. Consiglio tenuta nel giudicare delle cause di manutenzione, di cui rende sincera testimonianza Carlantonio di Rosa (1). *Porro possessionis modus, seu qualitas inspici debet, præsertim in Supremis Tribunalibus, & in Consistorio Principis, ubi cum veritas magis, quam juris subtilitas investigetur, ratio concedendi manutentionem semper quæritur, ut in S. C. Neapolitano testatur Ursillus ad Afflictum decis 364. in fine. Ibi in S. C. Neapolitano NUMQUAM, pront ego vidi observari, deciditur aliqua Causa possessorii, quin cognoscatur aliqualiter de proprietate. Et ita etiam docent Fontanella de Pact. Nuptial. To. 7. conclus. 7. Glos. 3. p. 10. n. 78. Staibanus Resolut. 199. n. 111. Unde nemo in possessione manuteneri debet, ubi de injusta ipsius caussa appareat. Gratian. Discept. For. cap. 899. n. 22. Ciarlin. controvers. cap. 107. n. 40. cap. 109. n. 47. & cap. 210. n. 8.*

(1) *L. Ait Prætor 2. D. de Precario.*
(2) *Prax. Decr. Civil. cap. 10, fol. 108. n. 5.*

II.

Trattandosi di Abbadìa di Regio Padronato, cade qualunque pretensione che non abbia la concessione del Principe.

MA la nostra Abbadia non è più di Pontificia Collazione, non Commendatizia, non soggetta a quelle determinazioni Canoniche, delle quali finora si è parlato. Ella per solenne reintegrazione appartiene al Regio Padronato. Effetto della reintegrazione è, che la cosa torni al suo cominciamento, secondochè avviene nel Feudo devoluto, nell'Enfiteusi finita, ed in altri simili casi. Chiunque durante il dominio utile del Feudo, e dell' Enfiteusi, vi acquistò qualche ragione senza volontà del Padron diretto, non deve inquietar costui. Siccome rimane sciolto il dominio utile, onde si ebbe la concessione, così sciolta anche questa rimane per la notissima regola *Soluto jure datoris, solvitur & jus accipientis*.
Se non che i casi del Feudo devoluto, e dell' Enfiteusi finita sono ben diversi dal nostro. In quelli il Vassallo, e l'Enfiteuta possedeano con giusto titolo, e con buona fede. Ma il Padronato di un' Abbadia non può da altri giustamente possedersi, che dal Fondatore e Dotante, ogni qual volta costui non l'abbia espressamente rimesso. Chiarissima adunque essendo la fondazione, e dotazione della nostra Abbadia, non dovea-

si da

si da altri che da i Serenissimi nostri Sovrani il di lei Padronato esercitare: e tutto il tempo dell'alieno esercizio è da fingersi, come se non vi fosse stato giammai, appunto come tornando il servo dalla mano de' Nemici, *fictione postliminii creditur semper apud suos, numquam apud hostes fuisse*. Se tanto le Leggi dispongono nelle Reintegrazioni, che ottengono i privati delle loro cose, quanto più ciò avrà luogo nelle Reintegrazioni delle cose demaniali, ed appartenenti alla Corona le quali niuno ha niegato, che senza concessione del Sovrano non possano da chisisia detenersi? Il fortunato momento adunque della nostra Reintegrazione, dee riputarsi avvenuto in quel medesimo infelice punto, in cui avvenne la dismembrazione del Padronato, e perciò quanto mai siasi fatto nel tempo *intermedio*, tutto si dee riputare, come se fatto non si fosse giammai.

Di questa così chiara verità, di cui mostrano non persuadersi i Marcheggiani, si sono di buona voglia persuasi due Pensionarj della nostra Abbadia. Si sa che le pensioni per concessione del Collatore s'impongono al Beneficio, e non al Beneficato, e che perciò la costui morte non l'estingue. Pure essendo mancato di vita Monsignor Codogni, que' due Pensionarj alla sola notizia, di essersi l'Abbadìa di Real Valle reintegrata al Regio Padronato, han tacciuto, e non solo non sono comparsi in giudizio a pretendere, ma nè anche han fatta richiesta per mezzo di qualche amichevole ambasciata. Essi non ben conosciuto, che la nostra Abbadìa ora reintegrata, si reputa essere stata sempre sotto il Regio Padronato, e che perciò tempo non vi è stato giammai, nel quale altro Collatore avesse a loro potuto concedere le pensioni. Dell'

 istessa

istessa maniera debbon pensare i Marcheggiani, e disingannandosi una volta, comprendere, che quando anche i contesi duc. 200. avessero l'Assenso Pontificio pure questo dopo la Reintegrazione resterebbe di niun vigore.

Anzi debbono i Marcheggiani sempre più ringraziare la Sovrana Clemenza del Re N. S. il qual potendo in forza della Clausola irritante apposta nella Fondazione dell' Abbadìa ripigliarsi tutti i dilei beni, pur se ne astiene, ed insieme tolera, ch' essi, non essendo ne'Regnicoli, ne' suoi Sudditi, proseguano a stare in Real Valle, ed a goderne le pingui rendite. Debbono eziandio ammirarne la gran pietà. Chi non avrebbe creduto, che quando il Cappellan Maggiore espose al Real Trono il misero stato della Chiesa e del Monistero, non avesse S. M. condannati loro ad adempiere a quel dovere che così lungo tempo hanno essi trascurato? E pure la magnanima Real Clemenza ha voluto liberarli da questo peso, rivolgendolo sulle spalle del nuovo Abbate.

Non ha S. M. prescritto, che ad un tale uopo s'impiegasse o la terza, o la quarta parte de' frutti, ma, seguendo il vero spirito degli antichi Canoni, ha comandato, che tutti i frutti, che si raccolgono pendente il sequestro, ed anche un' annata di essi, dopo che sarà preso il possesso (se pure il bisogno così richiegga) si spendano a quanto conviene pe 'l miglior culto di Dio. Sono già corsi diciannove mesi di sequestro, il qual tuttavia dura, e sembra, che abbia per lungo tempo a durare. Di quanti frutti dovran pervenire in questo corso di anni, l'Abbate eletto da S.M. non potrà godere. Godere nè anche potrà degli altri, che per un anno appresso saran per maturare. E perchè?

chè? Perchè la giuftizia richiede, S.M. comanda, che s' impieghino ad accrefcere, e migliorare il culto divino. Or ecco il cafo graziofiffimo. L'eletto Abbate per meriti e fuoi, e de'fuoi onoratiffimi Maggiori ha ottenuta l'Abbadìa. I Marcheggiani per contrario trovanfi in Real Valle contro la volontà de' Sereniffimi Fondatori, e Dotanti, contro la Grazia, che l'Imp. Carlo VI. fece a' Regnicoli, e contro replicati ordini dalla Maeftà del Re dati fuora per farli ufcire dal Regno. Colui per ben tre anni non vedrà un carlino di quelle rendite, di cui la pietofa generofità del Re N. S. gli ha fatto grazia. Quefti per contrario profeguono dopo la reintegrazione a godere degli annui duc. 854. e di altro, che per una mera temporaria toleranza colà godono. Il primo venerando la fovrana determinazione cerca di far crefcere le rendite dell'Abbadìa, perchè più fi fpenda in onor di Dio. D' altra parte i Marcheggiani chieggon 200. duc. annui di quefte fteffe rendite, non già per ripararne il Moniftero, la Chiefa, e i vafi facri, ma per abufarne, come fanno di tutte le altre rendite. L'eletto Abbate porta innocentemente la pena della di loro inefcufabile colpa, giacchè gli fteffi documenti da loro prodotti, mentre dicono, efferglifi dati annui ducati 200. per migliorare e Chiefa, e Moniftero, li condannano, perchè non han fatta nè l' una, nè l'altra cofa. E d' altra parte effi manifefti rei di cotefta criminofa omiffione, chieggono di continuare in effa, e vogliono efferne anche garantiti dal decreto del Giudice.

Troppo giufto adunque è lo fperare, che non folo non fi dia orecchio ad una così ftrana e temeraria domanda, ma che anche fiano effi condannati a reftituire

que'

que' 200. duc. che, non si sa come, l'Economo Regio gli diede. Fu quella somma una parte di un sacrosanto deposito, di cui S.M. avea già disegnato un' assai lodevole uso: onde conviene, che si reintegri allo stesso deposito, dal quale senza intesa di S. M. e senza l'autorità di niun Giudice fu inconsideratamente separata.

Napoli 1. Aprile 1763.

Bernardo di Ambrogio.